circolare

5 SETTEMBRE 2014

Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 5 settembre 2014

Oggetto

Fondo di solidarietà residuale – istruzioni da parte dell'Inps

Come è noto l'articolo 3 della Legge n. 92/2012 ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
A tale scopo le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, devono stipulare degli accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

In via residuale, laddove non hanno trovato realizzazione i Fondi settoriali ex articolo 3 della legge di riforma del mercato del lavoro, ovvero nel caso in cui non operano i già esistenti Fondi di settore adeguati alle normative stabilite dalla Legge n. 92/12, viene istituito presso l'Inps un fondo di solidarietà residuale, con le finalità indicate dall'articolo 3 della Legge n. 92/2012.

Con la circolare in commento l'Inps disciplina le regole del Fondo residuale istituito presso l'Istituto.

Ambito di applicazione

Richiamando le disposizione contenute nella Legge di Riforma del Lavoro, l'istituzione del Fondo residuale è previsto per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, che impiegano mediamente più di quindici dipendenti.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari l'Inps precisa che, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. Sono ricompresi, pertanto, anche gli Studi professionali. Sono esclusi da tale applicazione i dipendenti pubblici mentre sono ricompresi i dipendenti di aziende private, originariamente amministrazioni pubbliche, che hanno esercitato l'opzione per il regime pensionistico preesistente.

Requisito dimensionale del datore di lavoro

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti.
La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Ne consegue che può verificarsi una fluttuazione dell'obbligo contributivo nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici. L'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

Le prestazioni

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.
La misura dell'assegno ordinario è pari all'integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, (5,84%) con l'applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

- un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
- un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Contributo ordinario e addizionale

L'Istituto ha creato confusione nelle modalità e nelle date di versamento. Dal testo della circolare si evinceva che il contributo ordinario dovuto per le mensilità in relazione alle quali i termini di versamento non risultavano scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare, avrebbe dovuto essere versato alle ordinarie scadenze di legge. Il primo versamento andava quindi effettuato il 16 settembre e avrebbe riguardato la contribuzione di agosto 2014.
Il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 doveva essere versato non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di pubblicazione della circolare e cioè il 16 dicembre 2014, maggiorato degli interessi al tasso legale dell'1% computati dal 7/6/2014 e fino alla data di versamento.
Con successivo comunicato stampa l'Inps ha rettificato la propria posizione precisando che i versamenti arretrati effettuati, per il periodo da gennaio a settembre 2014, entro novembre non saranno assoggettati a nessuna mora.
Il comunicato si esprime "entro novembre", si ritiene periodo di paga con scadenza quindi 16 dicembre.

Riepilogando:

- il contributo dovuto per ottobre 2014 va versato con la contribuzione corrente entro il 16 novembre 2014;
- il contributo da gennaio a settembre 2014 va versato entro il 16 dicembre senza oneri aggiuntivi.

Ai fini del versamento del contributo addizionale si fa riserva di dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell'assegno ordinario.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile